TERZO SETTORE

ADEGUAMENTO STATUTI E ATTI COSTITUTIVI AL CODICE DEL TERZO SETTORE

01. NOZIONE

Il **D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117** (***Codice del Terzo Settore - CTS***) ha riunito le normative *non profit*, il cosiddetto **Terzo settore**.

Il codice individua soggetti e condizioni per rientrare negli **ETS** (*Enti del Terzo Settore*), che si sostanzia con l'iscrizione al **RUNTS** (*Registro Unico Nazionale del Terzo Settore*).

L'adesione al Terzo settore è facoltativa per gli enti individuati, gli enti che vorranno accedere dovranno adeguarsi alle disposizioni contenute nel detto D.Lgs. 117/2017.

Si segnala il decreto del Ministero del Lavoro 15.9.2020 n. 106, che finalmente istituisce istitutivo il RUNTS.

In questa scheda segnaliamo i necessari adeguamenti statutari che gli enti, in modo semplificato, dovranno mettere in essere entro il 31 ottobre 2020.

02. LE MAGGIORANZE SEMPLIFICATE PER ONLUS, APS E ODV

Entro il termine del **31 ottobre 2020** gli atti costitutivi di:

ONLUS – Organizzazioni non lucrative di utilità sociale:
APS – Associazioni di promozione sociale;
ODV – Organizzazioni di volontariato;

già costituite alla data del 3 agosto 2017 (data di entrata in vigore del D.Lgs. 117/2017) possono essere modificati utilizzando le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria.

Tale scadenza, va ricordato, non è perentoria ma si sostanzia solo per la diversa meno ampia maggioranza prevista, ovviamente, al contrario, enti diversi dai predetti non godono di tale agevolazione.

Di converso, se ONLUS, APS e ODV apportino modifiche statutarie dopo la data del 31 ottobre, non potranno usufruire della maggioranza semplice prevista per l'assemblea ordinaria.

Quanto ai fini fiscali le stesse potranno continuare ad applicare quelle attualmente in vigore fino a quando entreranno in vigore le nuove disposizioni fiscali di cui al Titolo V del CTS.

Secondo le previsioni dell'art. 104 del CTS la disciplina fiscale ivi prevista troverà applicazione dal periodo d'imposta successivo a quello in cui verrà rilasciata l'autorizzazione della Commissione europea e, comunque, non prima del periodo d'imposta successivo a quello di operatività del RUNTS. Autorizzazione che non isulta sia stata allo stato richiesta (ottobre 2020).

Vediamo le procedure relative ai tre enti.

03. APS e ODV

Fino all'istituzione del RUNTS per APS e ODV continueranno ad essere operativi gli attuali registri con una differenza che ascende alla loro data di costituzione se avvenuta prima o dal 3 agosto 2017.

Per gli enti costituiti prima del 3 agosto 2017 la verifica della sussistenza dei requisiti dovrà essere condotta sulla base della normativa vigente al momento della costituzione.

L'eventuale mancato recepimento delle disposizioni del CTS non costituiranno motivo di rigetto della domanda di iscrizione; tali enti potranno apportare le necessarie modifiche entro il 31.10.2020 con le maggioranze semplificate, oppure anche oltre (fino all'avvio delle procedure di iscrizione nel RUNTS), con maggioranze qualificate.

Per gli enti costituiti dal 3 agosto 2017 erano e sono tenuti ad adeguarsi sin dall'inizio alle disposizioni del CTS qualora intendessero iscriversi al RUNTS, ovviamente se tali disposizioni erano immediatamente applicabili (si pensi al numero minimo dei soggetti alla forma giuridica alla redazione del bilancio, ecc).

Per APS e ODV la conformità degli statuti alle disposizioni del CTS sarà valutata successivamente al trasferimento al RUNTS che avverrà automaticamente dai registri ora esistenti.

Se dall'attività di controllo dovessero scaturire necessità di ulteriori modifiche statutarie, l'adozione delle stesse potrà essere effettuata, ma con la maggioranza qualificata dell'assemblea.

03. ONLUS

Anche per le ONLUS, fino all'istituzione del RUNTS, continuerà ad essere operativa l'Anagrafe tenuta dall'Agenzia delle entrate.

L'Agenzia entrate distingue anch'essa, ai fini dell'adeguamento, la data del **3 agosto 2017**.

Le ONLUS **già costituite prima del 3 agosto 2017** possono apportare le modifiche statutarie necessarie entro il 31 ottobre 2020 con le maggioranze semplificate, oppure oltre (entro l'abrogazione della relativa disciplina fiscale), con le maggioranze qualificate.

Le ONLUS **costituite dal 3 agosto 2017** devono rispettare le condizioni previste dal DLgs. 460/97, ma i relativi statuti, analogamente a quanto chiarito in relazione alle ONLUS già esistenti, possono già prevedere modifiche statutarie conformi al codice del Terzo settore, seppur condizionate alla successiva abrogazione della disciplina delle ONLUS.

04. BOZZE DI UTILITA'

BOZZA CONVOCAZIONE ASSEMBLEA PER L'ADEGUAMENTO STATUTARIO
L'assemblea ordinaria dell'Associazione……, con sede in……., iscritta al……. è convocata il giorno……alle ore…….in prima convocazione e, qualora l'assemblea difettasse del numero legale, in seconda convocazione il giorno……..alle ore…….. per discutere e deliberare sul seguente: **ORDINE DEL GIORNO** **1) Decisione riguardo all'assunzione dell'Associazione della qualifica di ETS di cui al D.Lgs.117/2017;** **2) Decisioni inerenti e conseguenziali: modifica dello statuto della associazione ex art.101,comma 2, D.Lgs. 117/2017;** **3)** Varie ed eventuali.

VERBALE DELL'ASSEMBLEA
omissis **L'assemblea degli associati:** • ***vista la relazione del Presidente in merito all'entrata in vigore del Codice del Terzo settore di cui al DLgs. 117/2017;*** • ***considerate e valutate le conseguenze ed implicazioni per l'Associazione del regime giuridico di cui al citato DLg.s 117/2017 e, in particolare, le norme di agevolazione di natura fiscale e di altra natura, come quelle relative ai rapporti con la Pubblica Amministrazione, con il consenso dei soci …… e con il voto contrario dei soci ……*** ***DELIBERA*** **di continuare a svolgere le attività sociali con l'assunzione da parte dell'Associazione ….. della qualifica di Ente del Terzo settore. A tal fine l'organo amministrativo è investito di ogni potere per il conseguimento di detta qualifica. In particolare esso dovrà convocare apposita riunione assembleare con all'O.D.G. l'adeguamento dello statuto sociale alle norme di cui al DLgs. 117/2017 e dovrà curare ogni altro adempimento previsto dalla legge.**

Possibili esiti delle riunioni assembleari:

a) **proseguimento del rapporto associativo con la qualifica di ETS e conseguente adeguamento statutario alle nuove norme;**
b) proseguimento del rapporto associativo **con rinuncia alla qualifica di ETS**, con possibile (e conseguente) modifica dello statuto per allinearlo esclusivamente alle norme degli enti del Libro I del c.c.;
c) **cessazione dell'attività sociale e scioglimento dell'Ente**;
d) operazione straordinaria consistente nella **fusione o scissione con altro ente oppure nella trasformazione in altro ente**, ex 'nuovo' art.42-bis c.c.;
e) modifica dell'atto costitutivo e dello statuto con **assunzione della qualifica di 'impresa sociale',** ai sensi del D.Lgs.112/2017.

Ovviamente l'adeguamento **non deve solamente inserire dati e regole imposti dal CTS**, ma anche **sopprimere** quelle regole ormai incompatibili con la nuova disciplina.